



			P	A	
Presidente	Luca	Zaia	X		
Vicepresidente	Marino	Zorzato	X		
Assessori	Renato	Chisso	X		
	Roberto	Ciambetti	X		
	Luca	Coletto	X		
	Maurizio	Conte		X	
	Marialuisa	Coppola	X		
	Elena	Donazzan	X		
	Marino	Finozzi	X		
	Massimo	Giorgetti	X		
	Franco	Manzato	X		
	Remo	Sernagiotto	X		
	Daniele	Stival	X		
	Segretario	Mario	Caramel		

Struttura amministrativa competente:
Unità di Progetto Edilizia Abitativa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1442 del - 6 AGO. 2013

OGGETTO: Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale (art. 5 – legge 17 febbraio 1992, n. 179).
Approvazione criteri e modalità di riparto.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si procede alla individuazione dei criteri e delle modalità di riparto dei fondi disponibili nell'ambito del fondo speciale di rotazione rivolto alla acquisizione ed alla urbanizzazione primaria e/o secondaria di aree edificabili ad uso residenziale.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

L'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, prevede l'istituzione di un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare.

Per l'iniziativa di che trattasi, sussiste una disponibilità finanziaria di euro 2.209.127,77, allocata nel capitolo 40703 del corrente esercizio finanziario, disponibilità che può essere utilizzata per l'attivazione di prestiti decennali, senza interessi, la cui restituzione viene effettuata mediante il pagamento di dieci rate annuali costanti, con decorrenza dalla data di scadenza del semestre successivo (30 giugno o 31 dicembre) rispetto la data di erogazione a saldo del prestito medesimo.

In tale contesto, si palesa necessario procedere alla approvazione della iniziativa ed alla definizione di tutte le procedure necessarie per la conseguente attuazione della medesima, di seguito specificate.

1) SOGGETTI INTERESSATI

Possono partecipare all'iniziativa, mediante la presentazione di apposita domanda, i comuni del Veneto, i quali possono avvalersi delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale – ATER – del Veneto, territorialmente competenti, per la realizzazione delle opere finanziabili.

2) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I comuni che intendono ottenere la concessione dei suddetti prestiti decennali devono presentare apposita domanda indirizzata al Presidente della Giunta Regionale – Unità di Progetto Edilizia Abitativa, Calle Priuli n. 99 – 30121 Venezia, entro e non oltre il 30 settembre 2013, a pena di esclusione. A tal fine, fa fede la data di spedizione.

La domanda deve essere corredata da una relazione tecnico economico illustrativa dell'intervento per il quale viene richiesto il prestito, nonché da ogni altro idoneo documento che consenta la formulazione della graduatoria, nel rispetto delle priorità elencate nel successivo punto 4).

Tutta la documentazione a corredo della domanda deve essere trasmessa, a pena di esclusione, in originale o copia conforme all'originale.

3) AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO MASSIMO CONCEDIBILE

In tutti i casi, il finanziamento massimo concedibile non può essere:

- superiore al settanta per cento della spesa desunta nella relazione di cui al precedente punto 2). Tale importo sarà a consuntivo proporzionalmente ridotto nel caso di rendicontazione inferiore rispetto a quanto preventivato in sede di domanda;
- superiore ad euro 300.000,00.

4) GRADUATORIA

La graduatoria concernente la selezione degli interventi finanziabili sarà approvata con decreto del Dirigente responsabile della Unità di Progetto Edilizia Abitativa entro il 15 dicembre 2013, sulla base delle priorità di seguito elencate:

	PRIORITA'	PUNTI
A)	Finanziamento utilizzato per l'acquisizione (di aree) e/o la realizzazione di urbanizzazioni (primarie – secondarie), per i quali l'Amministrazione comunale prevede la cessione a titolo gratuito, in tutto o in parte prevalente, delle relative aree in favore dell'ATER territorialmente competente:	15
B)	Iniziativa ubicata in Comune capoluogo di provincia o ad alta tensione abitativa (deliberazione della Giunta Regionale 28.02.2003, n. 525):	8
C)	Iniziativa ubicata in Comune non ad alta tensione abitativa di cui alla precedente lettera B) e confinante con il capoluogo di provincia:	6
D)	Iniziativa ubicata in Comune non rientrante nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere B) e C), con popolazione, alla data del 31.12.2012, superiore a quindicimila abitanti:	4
E)	Iniziativa inserita nell'ambito di un programma di riqualificazione urbana di sviluppo sostenibile del territorio – PRUSST – di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 278 del 27.11.1998:	6
F)	Iniziativa ubicata in un ambito già dotato di strumento urbanistico attuativo:	4
G)	Acquisizione di area dismessa e malsana, già urbanizzata:	2
H)	Acquisizione di area per la quale è già stato stipulato un preliminare di compravendita debitamente registrato, ovvero, è già stato emanato apposito provvedimento espropriativo:	2
I)	Intervento di urbanizzazione primaria e/o secondaria già dotato di progetto definitivo:	2
L)	Intervento di urbanizzazione primaria e/o secondaria già dotato di progetto esecutivo:	4
M)	Assenza di precedenti assegnazioni ottenute nell'ambito di medesime iniziative regionali:	2

Le priorità appena elencate devono sussistere alla data di presentazione della domanda e debitamente documentate, come previsto nel precedente punto 2).

Le priorità di cui alle lettere E) e G) nonché quelle di cui alle lettere I) e L) non sono tra loro cumulabili.

A parità di punteggio, la precedenza è attribuita alla domanda concernente rispettivamente:

1. l'acquisizione delle aree edificate da recuperare;
2. l'urbanizzazione primaria e/o secondaria delle aree in proprietà;
3. l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria e/o secondaria delle aree;
4. l'acquisizione delle aree.

Perdurando la parità, si procederà alla scelta mediante sorteggio.

La graduatoria resta valida per due anni dalla data di pubblicazione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione

5) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il prestito assegnato sarà erogato, tenuto conto dei vincoli posti dall'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive leggi statali nonché dall'art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 8, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale, nel seguente modo:

- a) il cinquanta per cento, dopo l'emissione del decreto regionale di concessione provvisoria del finanziamento e previa acquisizione, qualora non già trasmesso, di originale o copia conforme all'originale della seguente documentazione:
 - preliminare di compravendita registrato, ovvero, provvedimento espropriativo dell'area, per le categorie di intervento previste nel precedente punto 4), sottopunti 1., 3. e 4.;
 - atto comprovante la piena proprietà dell'area, per la categoria di intervento prevista nel precedente punto 4), sottopunto 2.;
 - progetto esecutivo e relativo provvedimento di approvazione, per le categorie di intervento previste nel precedente punto 4), sottopunti 1., 2. e 3.;
 - quadro tecnico economico – modello QTE/iniziale – di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 12.04.2002, n. 897 e s. m. i., debitamente vistato dal Comitato tecnico di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, peraltro contenente l'eventuale elenco delle opere da realizzare nonché la previsione di spesa complessiva, per le categorie di intervento previste nel precedente punto 4), sottopunti 1., 2. e 3.;
 - atto idoneo rivolto a comprovare l'entità finanziaria necessaria per fronteggiare la residua spesa non coperta dal finanziamento regionale, per tutte le categorie di intervento previste nel precedente punto 4);
- b) il saldo del finanziamento provvisoriamente concesso, fino ad un massimo del rimanente cinquanta per cento, dopo l'emissione del decreto regionale di concessione definitiva del finanziamento medesimo e previa acquisizione di originale o copia conforme all'originale della seguente documentazione:
 - atto comprovante la piena proprietà dell'area, per le categorie di intervento previste nel precedente punto 4), sottopunti 1., 3. e 4.;
 - quadro tecnico economico – modello QTE/finale – di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 12.04.2002, n. 897 e s. m. i., debitamente vistato dal Comitato tecnico di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, peraltro contenente l'elenco delle opere da realizzate nonché la spesa complessiva sostenuta, per le categorie di intervento previste nel precedente punto 4), sottopunti 1., 2. e 3.;
 - atto di collaudo, ovvero, certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla vigente normativa regionale, per le categorie di intervento indicate nel precedente punto 4), sottopunti 1., 2. e 3..

6) TERMINI

I lavori degli interventi finanziati, previsti nelle categorie di cui al precedente punto 4), sottopunti 1., 2. e 3. devono iniziare, a pena di decadenza, entro e non oltre tredici mesi dalla data di notifica dell'avvenuta ammissione a finanziamento che, nella prima fase, coincide con la trasmissione della graduatoria di cui al predetto punto 4);

L'ultimazione di tali lavori deve intervenire, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dal loro inizio.

Per la categoria di intervento di cui al precedente punto 4), sottopunto 4., la formalizzazione dell'atto comprovante la piena proprietà dell'area deve intervenire, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dell'avvenuta ammissione a finanziamento che, nella prima fase, coincide con la trasmissione della graduatoria di cui al precedente punto 4).

Tutti i termini sopra esposti possono essere prorogati ovvero differiti con apposito provvedimento del Dirigente responsabile dell'Unità di Progetto Edilizia Abitativa, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalle rispettive scadenze e comunque solamente in presenza di gravi e sopravvenuti motivi, peraltro non imputabili alla volontà del soggetto finanziato, debitamente documentati.

7) RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO

Come già sopra esposto, il finanziamento ottenuto deve essere restituito mediante il pagamento di dieci rate annuali costanti, a tasso zero, con decorrenza dalla data di scadenza del semestre successivo (30 giugno o 31 dicembre) rispetto la data di erogazione del prestito medesimo.

Nel caso di ritardo del pagamento della rata per un periodo non superiore a sei mesi rispetto la scadenza, l'interessato è tenuto anche al pagamento degli interessi legali maturati sulla rata restituita, decorrenti dalla predetta scadenza e fino alla data dell'effettivo pagamento. Il mancato rispetto di tale ulteriore scadenza comporta la revoca dal beneficio del finanziamento erogato, la sua integrale restituzione ed il riconoscimento, all'Amministrazione regionale, degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione fino a quella della effettiva restituzione.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

DELIBERA

1. di approvare, ai fini del riparto del fondo speciale di rotazione per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale (art. 5 – legge 17 febbraio 1992, n. 179), i criteri e le modalità indicate nelle premesse del presente provvedimento;
2. di stabilire che:
 - a) il fondo di cui al precedente punto 1. sarà erogato in due quote, con le modalità previste nel punto 5) delle premesse del presente provvedimento;
 - b) il finanziamento ottenuto sarà restituito mediante il pagamento di dieci rate annuali costanti, a tasso zero, con decorrenza dalla data di scadenza del semestre successivo (30 giugno o 31 dicembre) rispetto la data di erogazione del prestito medesimo;
 - c) in caso di ritardo del pagamento della rata per un periodo non superiore a sei mesi rispetto la scadenza, l'interessato è tenuto anche al pagamento degli interessi legali maturati sulla rata restituita, decorrenti dalla predetta scadenza e fino alla data dell'effettivo pagamento;
 - d) il mancato rispetto della ulteriore scadenza prevista nella precedente lettera c) comporta la revoca dal beneficio del finanziamento erogato, la sua integrale restituzione ed il riconoscimento, all'Amministrazione regionale, degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione fino a quella della effettiva restituzione;
3. di dare atto che la spesa necessaria per l'esecuzione del presente provvedimento, quantificata in euro 2.209.127,77, trova copertura nel capitolo 40703 del corrente esercizio finanziario e sarà impegnata nel corrente anno, in concomitanza alla approvazione della graduatoria degli interventi finanziabili di cui al punto 4) delle premesse;
4. di incaricare il Dirigente responsabile della Unità di Progetto Edilizia Abitativa ad intraprendere tutte le procedure ritenute necessarie per la concreta e regolare attuazione dell'iniziativa.
5. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa alla esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione, per intero, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia